

A tutto il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e collaboratori linguistici.
mailing list:

ateneo.personale-tab@list.unipg.it

ateneo.collaboratorilinguistici@list.unipg.it

Oggetto: assenza per malattia con esclusione dal comparto. Requisiti della documentazione da presentare al datore di lavoro per l'applicazione dell'art. 35, comma 14 del C.C.N.L. del personale Università quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 16.10.2008.

Si ricorda che in materia di malattia, l'art. 35, comma 14 del C.C.N.L. del personale del comparto Università, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 16.10.2008 continua a trovare applicazione ai sensi dell'art. 1, comma 16 del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e ricerca, Periodo 2019-2021, sottoscritto il 18.01.2024.

Ciò posto, è noto che l'art. 35 del C.C.N.L. sopra richiamato al comma 1 prevede che *“Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente”*.

Durante il periodo di malattia di cui al comma 1 citato (18 mesi) al lavoratore è corrisposto il trattamento economico fondamentale previsto dal successivo comma 8, dell'articolo 35 del predetto C.C.N.L.:

“a) per i primi 9 mesi di assenza, il trattamento economico fondamentale di cui all'art.83;

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.”

In deroga alla disposizione appena richiamata, al successivo comma 14 dell'art. 35, è previsto che *“In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione”*.

L'Aran, con riferimento alla fattispecie da ultimo richiamata, ha sottolineato, in recenti pareri, la necessità del nesso di causalità tra l'assenza e le conseguenze temporaneamente e/o parzialmente invalidanti delle terapie affinché l'assenza non sia computata nel periodo di comperto.

Pertanto il dipendente, a corredo della certificazione medica iniziale, qualora durante l'assenza per malattia causata da una grave patologia abbia effettuato terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ai fini dell'applicazione della norma in argomento, è tenuto a produrre a questa Amministrazione idonea certificazione medica a valle delle terapie effettuate da cui risultino i seguenti requisiti:

- il nesso inscindibile tra la presenza di una "grave patologia" e la necessità di effettuare terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti;
- l'attestazione delle giornate in cui è stato sottoposto alle suddette terapie;
- i giorno/i o periodo/i di assenza dovuti agli effetti diretti e/o collaterali prodotti dalle terapie stesse.

La suddetta documentazione medica da cui emergano le suddette certificazioni dovrà essere rilasciata dal soggetto/dai soggetti preposto/i in base alle disposizioni legislative vigenti in materia (che potranno essere, la struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia e/o l'organo medico competente).

Si precisa, pertanto, che la previsione di cui all'art. 35, comma 14 del C.C.N.L. sottoscritto il 16.10.2008 soprarichiamato, si applica solo alle giornate in cui, dalle certificazioni mediche prodotte, risulti che:

- siano state espletate le terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti;
- si siano prodotti gli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti delle terapie.

Nei periodi di assenza per malattia al di fuori della fattispecie in argomento si applicano le previsioni normative di cui all'art. 35, al comma 8 richiamato.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna VIVOLO

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*